

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2016/2017)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 18/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 16.2.2017

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 16 Febbraio 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Antonino Piro, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

1) RECLAMO N° 70 DELLA SOCIETÀ SSDARL FC GROSSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PALUMBO ROBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con ricorso del 16 giugno 2016 l'atleta tesserato Roberto Palumbo adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento della somma di € 13.972,00 sulla maggior somma pattuita di € 25.000,00 per la stagione 2015/2016 in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall'art. 94 ter delle NOIF. La Società resistente controdeduceva chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio in ragione della asserita pendenza di un procedimento innanzi alla Procura Federale in ordine al rapporto tra le parti. Nel merito la Società resistente ha riconosciuto di essere debitrice del minore importo di € 11.571,00 dovendosi – a suo dire – scomputare dal credito residuo del calciatore la somma di € 2.401,00 che la Società asserisce di avere pagato al Residence La Torretta di Grosseto in virtù di un contratto di acollo per il pagamento del canone di locazione dell'immobile presso il quale il calciatore alloggiava.

La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata e del tutto irrilevanti le avverse eccezioni, con delibera prot 239 CAE 2016/2017 del 16.11.2016 condannava la FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento della somma di € 13.972,00 in favore dell'atleta ricorrente. Tale decisione, comunicata alla FC Grosseto SSD a r.l. in data 16.11.2016, è stata da questa impugnata con atto del 21.11.2016.

Preliminarmente la Società propone, ai sensi dell'art. 30, comma 38 CGS, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronunzia della CAE, ovvero in via subordinata l'imposizione di cauzione a carico della controparte asserendo che l'importo della condanna sarebbe superiore a quanto effettivamente dovuto. L'appellante si duole, poi, del fatto che la

Commissione Accordi Economici non abbia accolto l'istanza di sospensione del giudizio che viene, quindi, reiterata anche in questa sede sempre sull'asserita pendenza di accertamenti da parte della Procura Federale. Quanto al merito della vertenza, la reclamante impugna la decisione della CAE nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di compensazione in forza della quale la Società ammette di essere debitrice del minore importo di € 11.571,00, dovendosi defalcare dal residuo credito del calciatore quanto la Società asserisce di avere corrisposto con l'accollo del corrispettivo del contratto di albergo stipulato dal Palumbo (Euro 2.401,00).

Il calciatore Palumbo ha controdedotto evidenziando da un lato l'assoluta pretestuosità della preliminare istanza di sospensione del giudizio in considerazione del fatto che la Procura Federale ha effettivamente espletato delle indagini a fronte delle quali, però, nulla è stato ravvisato nel comportamento del calciatore, ritenendosi al contrario di esercitare l'azione disciplinare nei confronti della Società e del suo Presidente. Dall'altro lato si è contestata la pretesa di parziale compensazione avanzata dal sodalizio vuoi perché in contrasto con la normativa vigente, vuoi perché sfornita di supporto probatorio.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 16.02.2017.

Premesso che non poteva trovare accoglimento la preliminare istanza di tutela cautelare in quanto carente di presupposti sia sotto il profilo del *fumus boni juris* che del *periculum in mora*, l'appello viene rigettato in quanto infondato.

Invero, la preliminare richiesta di sospensione del giudizio, reiterata in questa sede, non può trovare accoglimento in quanto la CAE ha rettamente ritenuto sul punto che l'eventuale accertamento ad opera della Procura Federale, e di cui non è stato fornito alcun elemento probatorio, investirebbe, nella specie, esclusivamente profili di natura disciplinare in alcun modo rilevanti nel presente giudizio.

In ordine, poi, alla dedotta compensazione tra quanto preteso dal calciatore, il cui importo non viene in realtà contestato dalla Società, e quanto da quest'ultima si asserisce avere corrisposto a titolo di canone di locazione in virtù di contratto di accollo, giova rilevare che dalla medesima documentazione prodotta dalla Società non emerge in alcun modo che tale accollo sia stato assunto in pagamento parziale del compenso pattuito con l'accordo economico posto a base della pretesa azionata dal calciatore.

Tale profilo risulta, quindi, del tutto irrilevante in quanto è evidente che l'accollo del canone di locazione costituisce elemento aggiuntivo rispetto al compenso pattuito, di talché, non risultando prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, la pretesa azionata è legittima. V'è pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società SSDARL FC Grosseto e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Palumbo Roberto in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

2) RECLAMO N° 71 DELLA SOCIETÀ SSDARL FC GROSSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PALUMBO VITTORIO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con ricorso del 16 giugno 2016 l'atleta tesserato Vittorio Palumbo adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento della somma di € 4.634,00 sulla maggior somma pattuita di € 6.950,00 per la stagione 2015/2016 in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall'art. 94 ter delle NOIF. La Società resistente controdeduceva eccependo in via preliminare l'improponibilità, inammissibilità e comunque l'improcedibilità del ricorso introduttivo in quanto, a suo dire, lo stesso non sarebbe stato sottoscritto personalmente dal calciatore. Di poi si è contestata la mancata richiesta di messa in mora.

La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata e del tutto irrilevanti le avverse eccezioni, con delibera prot 233 CAE 2016/2017 del 16.11.2016 condannava la FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento della somma di € 4.634,00 in favore dell'atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla FC Grosseto SSD a r.l. in data 16.11.2016, è stata da questa impugnata con atto del 21.11.2016.

Preliminarmente la Società propone, ai sensi dell'art. 30, comma 38 CGS, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronunzia della CAE, ovvero in via subordinata l'imposizione di cauzione a carico della controparte asserendo che l'importo della condanna sarebbe superiore a quanto effettivamente dovuto. L'appellante si duole, poi, del fatto che la Commissione Accordi Economici non abbia accolto l'eccezione di inammissibilità del reclamo. Il calciatore Palumbo ha controdedotto evidenziando l'assoluta infondatezza dell'avversa eccezione atteso che l'Ordinamento consente di operare il disconoscimento della propria firma e non già dell'altrui.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 16.02.2017, previa audizione del solo calciatore comparso, con l'assistenza del proprio difensore, e che per mero tuziorismo ha confermato di avere personalmente sottoscritto il ricorso introduttivo.

Premesso che non poteva trovare accoglimento la preliminare istanza di tutela cautelare in quanto carente di presupposti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora, l'appello viene rigettato in quanto infondato.

Invero, con l'unico motivo di gravame si reitera in questa sede l'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio che la CAE ha rettamente disatteso in quanto l'Ordinamento, anche generale, consente di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte (in questo caso apposta nel ricorso introduttivo del giudizio). Secondo, infatti, l'orientamento consolidato (da ultimo Cass. N. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne può contestare l'autenticità, dichiarando che non è la propria (senza peraltro bisogno di dimostrarlo); non spetta, invece, all'altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla è stato un altro soggetto. La questione, per di più, risulta superata dalla precisazione contenuta nella dichiarazione resa dal calciatore a verbale dell'adunanza tenutasi il 16.2.2017, ragion per cui, a fronte dell'unico infondato motivo di gravame sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata dalla difesa del calciatore di condanna dell'appellante al pagamento sia di una somma a titolo di sanzione per lite temeraria ex art. 16, comma 5 CGS, sia alla refusione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società SSDARL FC Grosseto e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida in favore del calciatore Palumbo Vittorio l'importo complessivo di € 700,00 (Euro settecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, di cui € 200,00 (Euro duecento/00) a titolo di

refusione di spese di lite ed € 500,00 (Euro cinquecento/00) a titolo di lite temeraria ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS, ponendo entrambe le somme a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

3) RECLAMO N° 72 DELLA SOCIETÀ SSDARL FC GROSSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BAYLON CARLO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con ricorso del 7 settembre 2016 l'atleta tesserato Carlo Baylon adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento della somma di € 8.450,29 sulla maggior somma pattuita di € 25.822,00 per la stagione 2015/2016 in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall'art. 94 ter delle NOIF.

La Società resistente controdeduceva chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio in ragione della asserita pendenza di un procedimento innanzi alla Procura Federale in ordine al rapporto tra le parti. Nel merito la Società resistente ha riconosciuto di essere debitrice del minore importo di € 4.551,64 dovendosi – a suo dire – scomputare dal credito residuo del calciatore la somma di €21.270,36 per asserite rimesse a favore del calciatore a mezzo bonifici bancari ed assegni.

La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata e del tutto irrilevanti le avverse eccezioni, con delibera prot. 32 CAE 2016/2017 del 16.11.2016 condannava la FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento della somma di € 8.450,29 in favore dell'atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla FC Grosseto SSD a r.l. in data 16.11.2016, è stata da questa impugnata con atto del 21.11.2016.

Preliminarmente la Società propone, ai sensi dell'art. 30, comma 38 CGS, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronunzia della CAE, ovvero in via subordinata l'imposizione di cauzione a carico della controparte asserendo che l'importo della condanna sarebbe superiore a quanto effettivamente dovuto. L'appellante si duole, poi, del fatto che la Commissione Accordi Economici non abbia accolto l'istanza di sospensione del giudizio che viene, quindi, reiterata anche in questa sede sempre sull'asserita pendenza di accertamenti da parte della Procura Federale. Quanto al merito della vertenza, la reclamante impugna la decisione della CAE nella parte in cui non avrebbe considerato la documentazione prodotta e relativa a presunti pagamenti effettuati a favore del calciatore.

Il calciatore Baylon ha controdedotto evidenziato l'assoluta pretestuosità della preliminare istanza di sospensione in considerazione del fatto che l'indagine della Procura Federale investirebbe fatti rispetto ai quali il calciatore è completamente estraneo e comunque atterrebbe a profili disciplinari che non vanno ad incidere sulla presente vertenza.

Nel merito si è contestata l'efficacia probatoria della documentazione, peraltro inammissibilmente prodotta con separata nota di deposito successivamente all'iscrizione dell'appello e quindi tardivamente, con la quale si vorrebbero provare presunti pagamenti in favore del calciatore: invero il sodalizio non ha prodotto alcuna quietanza a firma del calciatore e quindi risulta disattesa la previsione sia dell'art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, sia dell'art. 30, comma 30 CDS.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 16.02.2017.

Premesso che non poteva trovare accoglimento la preliminare istanza di tutela cautelare in quanto carente di presupposti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora, l'appello viene rigettato in quanto infondato.

Invero, la preliminare richiesta di sospensione del giudizio, reiterata in questa sede, non può trovare accoglimento in quanto la CAE ha rettammente ritenuto sul punto che l'eventuale accertamento ad opera della Procura Federale, e di cui non è stato fornito alcun elemento probatorio, investirebbe, nella specie, esclusivamente profili di natura disciplinare in alcun modo rilevanti nel presente giudizio.

In ordine, poi, alla dedotta riduzione del credito azionato dal calciatore sul presupposto di asseriti pagamenti per complessivi euro 21.270,36, al di là dell'inammissibilità della produzione documentale in quanto tardiva, si rileva che non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, come espressamente impone l'art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, ragion per cui l'eccezione della Società appellante non può trovare accoglimento.

Và pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società SSDARL FC Grosseto e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Baylon Carlo in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

4) RECLAMO N° 73 DELLA SOCIETÀ SSDARL FC GROSSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE OLIVIERI NIKOLA, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con ricorso del 23 luglio 2016 l'atleta tesserato Nikola Olivieri adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento della somma di € 10.178,87 sulla maggior somma pattuita di € 25.822,00 per la stagione 2015/2016 in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall'art. 94 ter delle NOIF.

La Società resistente controdeduceva chiedendo in via preliminare la di essere rimessa in termini per lo svolgimento delle proprie difese e la produzione documentale sul presupposto di un presunto vizio di notifica del ricorso introduttivo per cui della pendenza del giudizio il sodalizio sarebbe venuto a conoscenza solo con la comunicazione di fissazione dell'udienza di trattazione. Nel merito la Società resistente ha riconosciuto di essere debitrice del minore importo di € 4.478,84 dovendosi – a suo dire – scomputare dal credito residuo del calciatore sia la somma di € 18.643,16 per asserite rimesse a favore del calciatore a mezzo bonifici bancari ed assegni, sia l'importo di € 2.700,00 a titolo di accollo dei canoni di locazione di un appartamento condotto in locazione dal calciatore.

La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata e tardiva la costituzione della Società, con delibera prot. 4 CAE 2016/2017 del 16.11.2016 condannava la FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento della somma di € 10.178,87 in favore dell'atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla FC Grosseto SSD a r.l. in data 16.11.2016, è stata da questa impugnata con atto del 21.11.2016.

Preliminarmente la Società propone, ai sensi dell'art. 30, comma 38 CGS, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronunzia della CAE, ovvero in via subordinata l'imposizione di cauzione a carico della controparte asserendo che l'importo della condanna sarebbe superiore a quanto effettivamente dovuto. L'appellante si duole, poi, del fatto che la Commissione Accordi Economici abbia ritenuto tardiva la costituzione di essa appellante non considerando quanto già dedotto in primo grado circa il fatto che il ricorso introduttivo sarebbe stato inoltrato presso lo Stadio Montanelli che non esiste. Quanto al merito della vertenza, la reclamante impugna la decisione della CAE nella parte in cui non avrebbe considerato la documentazione prodotta e relativa a presunti pagamenti effettuati a favore del calciatore, nonché all'accollo da parte della Società del pagamento dei canoni dell'alloggio condotto in locazione dal calciatore.

Il calciatore Olivieri ha controdedotto ribadendo, innanzitutto, quanto già eccepito innanzi la CAE (e da questa rilevato) in ordine alla tardività della costituzione in giudizio del sodalizio effettuata oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento LND. All'uopo la difesa del calciatore evidenzia che la notifica del ricorso è stata effettuata presso la sede della Società (vale a dire presso lo "Studio Montanelli" e non lo "Stadio Montanelli") come risultante sia dall'accordo economico, sia da certificazione della Camera di Commercio.

Nel merito si è contestata l'efficacia probatoria della documentazione, peraltro inammissibilmente prodotta con separata nota di deposito successivamente all'iscrizione dell'appello e quindi tardivamente, con la quale si vorrebbero provare presunti pagamenti in favore del calciatore: invero il sodalizio non ha prodotto alcuna quietanza a firma del calciatore e quindi risulta disattesa la previsione sia dell'art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, sia dell'art. 30, comma 30 CDS.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 16.02.2017.

Premesso che non poteva trovare accoglimento la preliminare istanza di tutela cautelare in quanto carente di presupposti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora, l'appello viene rigettato in quanto infondato.

Invero, risulta per tabulas che il ricorso introduttivo è stato correttamente inoltrato presso l'allora sede dichiarata del Sodalizio (in altri termini presso lo Studio Montanelli di Grosseto) con regolare avviso di ricevimento di raccomandata firmato in data 26.7.2016, di talché, come rilevato dalla CAE, tardiva è la costituzione in giudizio effettuata dalla Società a mezzo pec del 10.10.2016. Da ciò ne consegue l'inammissibilità di quanto dedotto e prodotto dalla Società anche in questa sede, ancorché trattasi di documentazione irrilevante in quanto non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, ragion per cui l'eccezione della Società appellante non può trovare accoglimento anche per quel che concerne la pretesa compensazione atteso, in ogni caso, che non risulta in alcun modo provato che l'accollo sia stato assunto in pagamento parziale del compenso pattuito con l'accordo economico posto a base della pretesa azionata dal calciatore.

Và pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società SSDARL FC Grosseto e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Olivieri Nikola in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

5) RECLAMO N° 74 DELLA SOCIETÀ SSDARL FC GROSSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE UNGARO GAETANO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con ricorso del 23 agosto 2016 l'atleta tesserato Gaetano Ungaro adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento della somma di € 9.373,13 sulla maggior somma pattuita di € 25.822,00 per la stagione 2015/2016 in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall'art. 94 ter delle NOIF. La Società resistente controdeduceva chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio in ragione della asserita pendenza di un procedimento innanzi alla Procura Federale in ordine al rapporto tra le parti. Nel merito la Società resistente ha riconosciuto di essere debitrice del minore importo di € 1.010,16 dovendosi – a suo dire – scomputare dal credito residuo del calciatore sia la somma di € 19.411,84 per asserite rimesse a favore del calciatore a mezzo bonifici bancari ed assegni, sia l'importo di € 5.400,00 a titolo di acollo dei canoni di locazione di un appartamento condotto in locazione dal calciatore.

La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata e del tutto irrilevanti le avverse eccezioni, con delibera prot. 35 CAE 2016/2017 del 16.11.2016 condannava la FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento della somma di € 9.373,13 in favore dell'atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla FC Grosseto SSD a r.l. in data 16.11.2016, è stata da questa impugnata con atto del 21.11.2016.

Preliminarmente la Società propone, ai sensi dell'art. 30, comma 38 CGS, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronunzia della CAE, ovvero in via subordinata l'imposizione di cauzione a carico della controparte asserendo che l'importo della condanna sarebbe superiore a quanto effettivamente dovuto. L'appellante si duole, poi, del fatto che la Commissione Accordi Economici non abbia accolto l'istanza di sospensione del giudizio che viene, quindi, reiterata anche in questa sede sempre sull'asserita pendenza di accertamenti da parte della Procura Federale. Quanto al merito della vertenza, la reclamante impugna la decisione della CAE nella parte in cui non avrebbe considerato la documentazione prodotta e relativa a presunti pagamenti effettuati a favore del calciatore, nonché all'acollo da parte della Società del pagamento dei canoni dell'alloggio condotto in locazione dal calciatore.

Il calciatore Ungaro ha controdedotto ribadendo, innanzitutto, quanto già rilevato innanzi la CAE in ordine alla tardività della costituzione in giudizio del sodalizio effettuata oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento LND. Ha di poi evidenziato l'assoluta pretestuosità della preliminare istanza di sospensione in considerazione del fatto che l'indagine della Procura Federale investirebbe fatti rispetto ai quali il calciatore è completamente estraneo e comunque atterrebbe a profili disciplinari che non vanno ad incidere sulla presente vertenza.

Nel merito si è contestata l'efficacia probatoria della documentazione, peraltro inammissibilmente prodotta con separata nota di deposito successivamente all'iscrizione dell'appello e quindi tardivamente, con la quale si vorrebbero provare presunti pagamenti in favore del calciatore: invero il sodalizio non ha prodotto alcuna quietanza a firma del calciatore e quindi risulta disattesa la previsione sia dell'art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, sia dell'art. 30, comma 30 CDS.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 16.02.2017.

Premesso che non poteva trovare accoglimento la preliminare istanza di tutela cautelare in quanto carente di presupposti sia sotto il profilo del *fumus boni juris* che del *periculum in mora*, l'appello viene rigettato in quanto infondato.

Invero, la preliminare richiesta di sospensione del giudizio, reiterata in questa sede, non può trovare accoglimento in quanto la CAE ha rettamete ritenuto sul punto che l'eventuale accertamento ad opera della Procura Federale, e di cui non è stato fornito alcun elemento probatorio, investirebbe, nella specie, esclusivamente profili di natura disciplinare in alcun modo rilevanti nel presente giudizio.

In ordine, poi, alla dedotta riduzione del credito azionato dal calciatore sul presupposto di asseriti pagamenti per complessivi euro 19.411,84, nonché sulla pretesa compensazione tra quanto residuo in favore del calciatore e quanto dalla Società si asserisce avere corrisposto a titolo di canone di locazione in virtù di contratto di accollo, giova rilevare che dalla medesima documentazione prodotta dalla Società non emerge in alcun modo che tale accollo sia stato assunto in pagamento parziale del compenso pattuito con l'accordo economico posto a base della pretesa azionata dal calciatore.

Tale profilo risulta, quindi, del tutto irrilevante in quanto è evidente che l'accollo del canone di locazione costituisce elemento aggiuntivo rispetto al compenso pattuito, mentre per quanto concerne gli asseriti pagamenti, al di là dell'inammissibilità della produzione documentale in quanto tardiva, si rileva che non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore come previsto dall'art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, ragion per cui l'eccezione della Società appellante non può trovare accoglimento.

Và pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società SSDARL FC Grosseto e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Ungaro Gaetano in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N°. 75 DELLA SOCIETÀ SSDARL MEZZOLARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE FABBRI ALESSANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con ricorso del 3 giugno 2016 l'atleta tesserato Alessandro Fabbri adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la Società Mezzolara SSD a r.l. al pagamento della somma di € 2.700,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2014/2015.

La Società resistente si costituiva tardivamente in data 4 ottobre 2016 (art. 25 bis Reg. L.N.D.) controdeducendo di aver onorato l'accordo economico sottoscritto con il calciatore tramite assegni bancari non trasferibili.

Sosteneva ancora che l'unico accordo economico esistente con il calciatore era quello inviato con le controdeduzioni.

La Commissione Accordi Economici, rilevata la tardività della costituzione del Mezzolara SSD a r.l., ritenute condivisibili le argomentazioni dedotte dal calciatore ne accoglieva la domanda

e, con delibera prot. 188 CAE 2015/2016 del 17/11/2016, condannava la Società Mezzolara SSD a r.l. al pagamento della somma di € 2.700,00, in favore dell'atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla Mezzolara SSD a r.l. in data 17/11/2016, è stata da questa impugnata con atto del 21/11/2016.

La Società, con unico motivo di impugnazione, ha eccepito che il ricorso proposto in primo grado si basasse su un documento del tutto privo di validità in quanto non sottoscritto da Rappresentanti della Società, allegando lo Statuto della Società ed i documenti d'identità dei legali rappresentanti.

Il calciatore ha controdedotto ribadendo la tardività della costituzione della Società in primo grado, contestando la produzione documentale avvenuta per la prima volta in questa sede, nonché gli asseriti pagamenti mancando le quietanze liberatorie come prescritto dall'art. 25 bis, comma 6, Regolamento LND.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 16/02/2017.

L'accordo economico depositato presso la Federazione corrisponde a quello depositato dal calciatore con il reclamo innanzi alla Commissione Accordi Economici, ed è siglato dai Dirigenti della Società Mezzolara.

In ordine, alla dedotta circostanza per cui l'accordo economico sarebbe stato completamente onorato tramite pagamento di assegni, si rileva che non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, come espressamente impone l'art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, ragion per cui l'eccezione della Società appellante non può trovare accoglimento.

Và pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società SSDARL Mezzolara e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Fabbri Alessandro in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Antonino Piro, Avv. Flavia Tobia **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

7) RECLAMO N°. 77 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL CONTRO LA SOCIETÀ US GHILARZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 217 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BACHIS FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Con ricorso del 30 giugno 2016, la Società US Ghilarza adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Federico Bachis (Ric. N. 217), tesserato per la prima volta per il campionato di Lega Italiana Calcio Professionistico I Divisione dalla SEF Torres 1903 Srl.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 3/E del 27 ottobre 2016, comunicata in data 14 novembre 2016 sia alla US Ghilarza che alla Società SEF Torres 1903 Srl, la Commissione

Premi, riconoscendo la Società US Ghilarza quale ultima titolare del vincolo annuale e, di conseguenza, riconoscendole il diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Federico Bachis, condannava la SEF Torres 1903 Srl al pagamento dell'importo totale di € 9.529,65, di cui € 7.059,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società US Ghilarza ed € 2.470,65 a titolo di penale da corrisponderci in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la SEF Torres 1903 Srl ha proposto reclamo con atto comunicato in data 18 novembre 2016.

A sostegno del proprio reclamo, la Società eccepisce, in via preliminare, l'estinzione ex art. 34 bis del Codice di Giustizia Sportiva del giudizio svoltosi dinanzi alla Commissione Premi per l'intervenuto decorso del termine massimo di novanta giorni tra la proposizione del ricorso introduttivo di primo grado da parte avvenuta in data 30 giugno 2016 e la data della decisione deliberata solo in data 27 ottobre 2016.

Nel merito, la Società reclamante rileva la erroneità della decisione impugnata stante l'avvenuta rinuncia al premio di preparazione inerente l'atleta Federico Bachis depositata dalla US Ghilarza in data 14 settembre 2016 nelle forme e nei modi previsti dalla normativa federale. Conclude, pertanto, la reclamante per l'annullamento della decisione della Commissione Premi.

In assenza di controdeduzioni da parte della Società US Ghilarza, ritualmente notiziata del reclamo, lo stesso veniva deciso all'udienza del 16 febbraio 2017.

In via preliminare, si rileva che il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall'art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Premi.

Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS, tra i quali non rientra la Commissione Premi.

Nel merito, invece, si rileva l'avvenuto regolare deposito in data 14 settembre 2016 da parte della US Ghilarza dell'atto di rinuncia al premio di preparazione inerente l'atleta Federico Bachis ed oggetto della decisione impugnata.

La suddetta rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio di preparazione e conferma, per il resto, l'impugnata decisione della Commissione Premi con specifico riferimento all'obbligo di pagamento della penale a carico della reclamante SEF Torres 1903 Srl.

Ordina incamerarsi la tassa.

8) RECLAMO N°. 78 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL CONTRO LA SOCIETÀ US GHILARZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 228 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CARDIAS LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Con ricorso del 30 giugno 2016, la Società US Ghilarza adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Luca

Cardias (Ric. N. 228), tesserato per la prima volta per il campionato di Lega Italiana Calcio Professionistico I Divisione dalla SEF Torres 1903 Srl.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 3/E del 27 ottobre 2016, comunicata in data 14 novembre 2016, la Commissione Premi, riconoscendo la Società US Ghilarza quale ultima titolare del vincolo annuale e, di conseguenza, riconoscendole il diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Luca Cardias, condannava la SEF Torres 1903 Srl al pagamento dell'importo totale di € 9.529,65, di cui € 7.059,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società US Ghilarza ed € 2.470,65 a titolo di penale da corrisponderci in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la SEF Torres 1903 Srl ha proposto reclamo con atto comunicato in data 18 novembre 2016.

A sostegno del proprio reclamo, la Società eccepisce, in via preliminare, l'estinzione ex art. 34 bis del Codice di Giustizia Sportiva del giudizio svoltosi dinanzi alla Commissione Premi per l'intervenuto decorso del termine massimo di novanta giorni tra la proposizione del ricorso introduttivo di primo grado da parte avvenuta in data 30 giugno 2016 e la data della decisione deliberata solo in data 27 ottobre 2016.

Nel merito, la Società reclamante rileva la erroneità della decisione impugnata stante l'avvenuta rinuncia al premio di preparazione inerente l'atleta Luca Cardias depositata in data 14 settembre 2016 dalla US Ghilarza nelle forme e nei modi previsti dalla normativa federale. Conclude, pertanto, la reclamante per l'annullamento della decisione della Commissione Premi.

In assenza di controdeduzioni da parte della Società US Ghilarza, ritualmente notiziata del reclamo, lo stesso veniva deciso all'udienza del 16 febbraio 2017.

In via preliminare, si rileva che il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall'art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Premi.

Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS, tra i quali non rientra la Commissione Premi.

Nel merito, invece, si rileva l'avvenuto regolare deposito in data 14 settembre 2016 da parte della US Ghilarza dell'atto di rinuncia al premio di preparazione inerente l'atleta Luca Cardias ed oggetto della decisione impugnata.

La suddetta rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio di preparazione e conferma, per il resto, l'impugnata decisione della Commissione Premi con specifico riferimento all'obbligo di pagamento della penale a carico della reclamante SEF Torres 1903 Srl.

Ordina incamerarsi la tassa.

9) RECLAMO N°. 79 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL CONTRO LA SOCIETÀ US GHILARZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 249 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FOIS PAOLO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Con ricorso del 30 giugno 2016, la Società US Ghilarza adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Paolo Fois (Ric. N. 249), tesserato per la prima volta per il campionato di Lega Italiana Calcio Professionistico I Divisione dalla SEF Torres 1903 Srl.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 3/E del 27 ottobre 2016, comunicata in data 14 novembre 2016 sia alla US Ghilarza che alla SEF Torres 1903 Srl, la Commissione Premi, riconoscendo la Società US Ghilarza quale ultima titolare del vincolo annuale e, di conseguenza, riconoscendole il diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Paolo Fois, condannava la SEF Torres 1903 Srl al pagamento dell'importo totale di € 9.529,65, di cui € 7.059,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società US Ghilarza ed € 2.470,65 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la SEF Torres 1903 Srl ha proposto reclamo con atto comunicato in data 18 novembre 2016.

A sostegno del proprio reclamo, la Società eccepisce, in via preliminare, l'estinzione ex art. 34 bis del Codice di Giustizia Sportiva del giudizio svoltosi dinanzi alla Commissione Premi per l'intervenuto decorso del termine massimo di novanta giorni tra la proposizione del ricorso introduttivo di primo grado avvenuta in data 30 giugno 2016 e la data della decisione deliberata solo in data 27 ottobre 2016.

Nel merito, la Società reclamante rileva la erroneità della decisione impugnata in quanto, avendo la US Ghilarza tesserato il calciatore Paolo Fois in data 27 settembre 2013, detto tesseramento non sarebbe stato effettuato dall'inizio della stagione sportiva 2013/2014 (ovvero il 1 luglio 2013) e, pertanto, la US Ghilarza non avrebbe vincolato il calciatore per un'intera stagione sportiva, così come richiesto dall' art. 96 delle NOIF.

Conclude, pertanto, la reclamante per l'annullamento della decisione della Commissione Premi.

In assenza di controdeduzioni da parte della Società US Ghilarza, ritualmente notiziata del reclamo, lo stesso veniva deciso all'udienza del 16 febbraio 2017.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall'art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Premi.

Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS, tra i quali non rientra la Commissione Premi.

In ogni caso, anche nel merito l'eccezione sollevata dalla reclamante è infondata, in quanto il vincolo del calciatore per almeno un'intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; di conseguenza nella fattispecie in esame, avendo la US Ghilarza tesserato il calciatore in data 27 settembre 2013, sussiste il requisito richiesto dall'art. 96, comma 2, delle NOIF.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società SEF Torres 1903 Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

10) RECLAMO N°. 80 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL CONTRO LA SOCIETÀ US GHILARZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 274 –

**PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MARCANGELI GIANMARCO),
PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.**

Con ricorso del 30 giugno 2016, la Società US Ghilarza adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Gianmarco Marcangeli (Ric. N. 274), tesserato per la prima volta per il campionato di Lega Italiana Calcio Professionistico I Divisione dalla SEF Torres 1903 Srl

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 3/E del 27 ottobre 2016, comunicata in data 14 novembre 2016 sia alla US Ghilarza che alla SEF Torres 190 Srl, la Commissione Premi, riconoscendo la Società US Ghilarza quale unica titolare del diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Gianmarco Marcangeli, condannava la SEF Torres 1903 Srl al pagamento dell'importo totale di € 16.127,10, di cui € 11.946,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società US Ghilarza ed € 4.181,10 a titolo di penale da corrisponderci in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la SEF Torres 1903 Srl ha proposto reclamo con atto comunicato in data 18 novembre 2016.

A sostegno del proprio reclamo, la Società eccepisce, in via preliminare, l'estinzione ex art. 34 bis del Codice di Giustizia Sportiva del giudizio svoltosi dinanzi alla Commissione Premi per l'intervenuto decorso del termine massimo di novanta giorni tra la proposizione del ricorso introduttivo di primo grado da parte avvenuta in data 30 giugno 2016 e la data della decisione deliberata solo in data 27 ottobre 2016.

Nel merito, la Società reclamante rileva la erroneità della decisione impugnata stante l'avvenuta rinuncia al premio di preparazione inerente l'atleta Gianmarco Marcangeli depositata in data 14 settembre 2016 dalla US Ghilarza nelle forme e nei modi previsti dalla normativa federale.

Conclude, pertanto, la reclamante per l'annullamento della decisione della Commissione Premi.

In assenza di controdeduzioni da parte della Società US Ghilarza, ritualmente notiziata del reclamo, lo stesso veniva deciso all'udienza del 16 febbraio 2017.

In via preliminare, si rileva che il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall'art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Premi.

Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS, tra i quali non rientra la Commissione Premi.

Nel merito, invece, si rileva l'avvenuto regolare deposito in data 14 settembre 2016 da parte della US Ghilarza dell'atto di rinuncia al premio di preparazione inerente l'atleta Gianmarco Marcangeli ed oggetto della decisione impugnata.

La suddetta rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio di preparazione e conferma, per il resto, l'impugnata decisione della Commissione Premi con specifico riferimento all'obbligo di pagamento della penale a carico della reclamante SEF Torres 1903 Srl.

Ordina incamerarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

11) RECLAMO N° 82 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE NAPOLANO GENNARO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con atto 23 novembre 2016, l'ASD Città di Foligno 1928 Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 16 novembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Gennaro Napolano, del complessivo importo di euro 12.300,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

Assume, l'ASD Città di Foligno 1928 Srl, che la impugnata decisione va annullata per i seguenti motivi: 1) la Commissione Accordi Economici avrebbe omesso di motivare il rigetto della eccepita violazione dell'art. 94 ter NOIF, dedotta in quella sede dalla odierna reclamante; 2) la pretesa del calciatore non potrebbe essere accolta in quanto dalla interpretazione del suddetto art. 94 ter delle NOIF e dal modello degli accordi economici utilizzato dalle Società e dai calciatori, emergerebbe che ove venga concordato il pagamento di una somma lorda annuale, resterebbero a totale carico del calciatore tutte le spese di vitto, alloggio, trasferta e quant'altro, con il conseguente diritto della Società di porre in compensazione con l'importo annuale concordato, le spese sostenute per il calciatore; 3) l'importo della condanna, in ogni caso, andrebbe decurtato della ritenuta di acconto che la Società deve versare all'erario; 4) per l'effetto di quanto sopra dedotto il calciatore avrebbe se del caso diritto al solo minor importo di euro 6.014,00 in considerazione delle spese per lo stesso sostenute.

Ha concluso, pertanto, per l'annullamento e la riforma della impugnata decisione.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha controdedotto: a) l'inammissibilità in sede di gravame della domanda della Società in quanto irrivalentemente modificata rispetto al primo grado di giudizio ove veniva genericamente richiesta solo la riduzione in via equitativa del dovuto al calciatore, b) la mancanza di qualsiasi prova sulle dedotte spese sostenute in favore del calciatore; c) la presunzione di liberalità delle spese eventuali sostenute per il calciatore; d) la infondatezza della eccezione di carenza di motivazione; e) la infondatezza della eccezione relativa alla decurtazione della ritenuta di acconto.

Alla riunione del 16 febbraio 2017 il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato.

In via preliminare, si rileva l'ammissibilità dei motivi di appello in quanto il petitum devoluto in questa sede dalla ASD Città di Foligno 1928 Srl rientra ed è contenuto in quello dedotto innanzi alla C.A.E.

I motivi di merito del reclamo vanno invece disattesi.

L'obbligo di motivazione delle decisioni non si applica alla Commissione Accordi Economici.

Detto obbligo, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

Dalla lettura dell'art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

Ne deriva che per detta Commissione è sufficiente – come nella delibera impugnata – redigere una motivazione del dispositivo estremamente sintetica anche senza dover argomentare su tutte le eccezioni dedotte dalle parti.

In ordine alla eccezione di compensazione formulata dalla Società reclamante, si osserva che in via astratta il calciatore potrebbe anche essere tenuto al rimborso delle spese sostenute in suo favore dalla Società ma, in difetto di specifici accordi, le spese per vitto, alloggio e trasferte devono presumersi erogate a titolo di liberalità e, in ogni caso, non inferiscono in alcun modo con la somma concordata nell'accordo economico sottoscritto.

Nel caso specifico, poi, difetta ogni sostegno probatorio e documentale delle spese sostenute dalla Società per il calciatore e della loro imputabilità allo stesso.

Va infine disattesa l'eccezione relativa alla necessità di detrarre dalla somma oggetto di condanna la ritenuta di legge che la Società deve versare all'erario.

Al riguardo, questo Tribunale ha già avuto modo di esprimersi.

Le somme liquidate in favore del calciatore devono essere sottoposte al rispetto della legislazione fiscale vigente ma ove la Società non dimostri l'avvenuto versamento della ritenuta di acconto nei tempi e nei modi previsti dalla suddetta normativa, la relativa quota deve anch'essa essere versata al calciatore.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Città di Foligno 1928 Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Napolano Gennaro in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

12) RECLAMO N°. 83 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE FAPPERDUE FABIO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con atto 23 novembre 2016, l'ASD Città di Foligno 1928 Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 16 novembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Fabio Fapperdue, del complessivo importo di euro 6.980,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

Assume, l'ASD Città di Foligno 1928 Srl, che la impugnata decisione va annullata per i seguenti motivi: 1) nel corso del giudizio di prime cure sarebbe stato violato il diritto di difesa della Società in quanto le controdeduzioni dalla stessa presentate sono state considerate intempestive, non avendo la Commissione applicato la sospensione feriale dei termini alla giurisdizione sportiva; 2) nel merito, la Commissione Accordi Economici avrebbe omesso di motivare il rigetto della eccepita violazione dell'art. 94 ter NOIF, dedotta in quella sede dalla odierna reclamante; 3) la pretesa del calciatore non potrebbe essere accolta in quanto dalla interpretazione del suddetto art. 94 ter delle NOIF e dal modello degli accordi economici utilizzato dalle Società e dai calciatori, emergerebbe che ove venga concordato il pagamento di una somma lorda annuale, resterebbero a totale carico del calciatore tutte le spese di vitto, alloggio, trasferta e quant'altro, con il conseguente diritto della Società di porre in

compensazione con l'importo annuale concordato, le spese sostenute per il calciatore; 4) l'importo della condanna, in ogni caso, andrebbe decurtato della ritenuta di acconto che la Società deve versare all'erario; 5) per l'effetto di quanto dedotto sub 3 e 4 il calciatore avrebbe se del caso diritto al solo minor importo di euro 2.241,90 in considerazione delle spese per lo stesso sostenute e della ritenuta.

Ha concluso, pertanto, per l'annullamento e la riforma della impugnata decisione.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha controdedotto: a) l'inammissibilità del ricorso attesa la maturata decadenza dalle difese innanzi alla CAE e in ogni caso la genericità dello stesso; b) la inapplicabilità della sospensione feriale dei termini al procedimento innanzi alla CAE; c) la mancanza di qualsiasi prova sulle dedotte spese sostenute in favore del calciatore; d) la presunzione di liberalità delle spese eventuali sostenute per il calciatore; e) la infondatezza della eccezione di carenza di motivazione; f) la infondatezza della eccezione relativa alla decurtazione della ritenuta di acconto.

Alla riunione del 16 febbraio 2017 il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere dichiarato inammissibile.

In via preliminare, si rileva che la sospensione feriale dei termini nella giurisdizione sportiva non si può applicare alla Commissione Accordi Economici.

Detto istituto, infatti, per sua natura non può che riguardare – se del caso - i procedimenti disciplinari e innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

Dalla lettura dell'art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

Ne deriva che nel relativo procedimento innanzi alla CAE la relativa sospensione non opera.

Nel caso di specie è quindi pacifica la tardività della costituzione della Società innanzi alla CAE avvenuta solo in data 30 settembre 2016, dopo avere ricevuto il ricorso del calciatore in data 5 agosto 2016.

Medesimo rilievo deve essere fatto per la dedotta violazione dell'obbligo di motivazione da parte della CAE in ordine alla applicabilità della sospensione feriale dei termini eccepita dalla Società.

Come detto, non rivestendo la CAE natura di organo di giustizia, è sufficiente che nelle delibere venga redatta una motivazione del dispositivo estremamente sintetica anche senza dover argomentare su tutte le eccezioni dedotte dalle parti.

Ne consegue, per derivazione, la inammissibilità del reclamo con la relativa preclusione dell'esame degli altri motivi di merito.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Società ASD Città di Foligno 1928 Srl e, per l'effetto conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Fapperdue Fabio in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

13) RECLAMO N°. 84 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GENNARI MATTIA, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con atto 23 novembre 2016, l'ASD Città di Foligno 1928 Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 16 novembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Mattia Gennari, del complessivo importo di euro 11.550,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

Assume, l'ASD Città di Foligno 1928 Srl, che la impugnata decisione va annullata per i seguenti motivi: 1) nel corso del giudizio di prime cure sarebbe stato violato il diritto di difesa della Società in quanto le controdeduzioni dalla stessa presentate sono state considerate intempestive, non avendo la Commissione applicato la sospensione feriale dei termini alla giurisdizione sportiva; 2) nel merito, la Commissione Accordi Economici avrebbe omesso di motivare il rigetto della eccepita violazione dell'art. 94 ter NOIF, dedotta in quella sede dalla odierna reclamante; 3) la pretesa del calciatore non potrebbe essere accolta in quanto dalla interpretazione del suddetto art. 94 ter delle NOIF e dal modello degli accordi economici utilizzato dalle Società e dai calciatori, emergerebbe che ove venga concordato il pagamento di una somma lorda annuale, resterebbero a totale carico del calciatore tutte le spese di vitto, alloggio, trasferta e quant'altro, con il conseguente diritto della Società di porre in compensazione con l'importo annuale concordato, le spese sostenute per il calciatore; 4) l'importo della condanna, in ogni caso, andrebbe decurtato della ritenuta di acconto che la Società deve versare all'erario; 5) per l'effetto di quanto dedotto sub 3 e 4 il calciatore avrebbe se del caso diritto al solo minor importo di euro 4.861,50 in considerazione delle spese per lo stesso sostenute e della ritenuta.

Ha concluso, pertanto, per l'annullamento e la riforma della impugnata decisione.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha controdedotto: a) l'inammissibilità del ricorso attesa la maturata decadenza dalle difese innanzi alla CAE e in ogni caso la genericità dello stesso; b) la inapplicabilità della sospensione feriale dei termini al procedimento innanzi alla CAE; c) la mancanza di qualsiasi prova sulle dedotte spese sostenute in favore del calciatore; d) la presunzione di liberalità delle spese eventuali sostenute per il calciatore; e) la infondatezza della eccezione di carenza di motivazione; f) la infondatezza della eccezione relativa alla decurtazione della ritenuta di acconto.

Alla riunione del 16 febbraio 2017 il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere dichiarato inammissibile.

In via preliminare, si rileva che la sospensione feriale dei termini nella giurisdizione sportiva non si può applicare alla Commissione Accordi Economici.

Detto istituto, infatti, per sua natura non può che riguardare – se del caso - i procedimenti disciplinari e innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

Dalla lettura dell'art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

Ne deriva che nel relativo procedimento innanzi alla CAE la relativa sospensione non opera.

Nel caso di specie è quindi pacifica la tardività della costituzione della Società innanzi alla CAE avvenuta solo in data 30 settembre 2016, dopo avere ricevuto il ricorso del calciatore in data 2 agosto 2016.

Medesimo rilievo deve essere fatto per la dedotta violazione dell'obbligo di motivazione da parte della CAE in ordine alla applicabilità della sospensione feriale dei termini eccepita dalla Società.

Come detto, non rivestendo la CAE natura di organo di giustizia, è sufficiente che nelle delibere venga redatta una motivazione del dispositivo estremamente sintetica anche senza dover argomentare su tutte le eccezioni dedotte dalle parti.

Ne consegue, per derivazione, la inammissibilità del reclamo con la relativa preclusione dell'esame degli altri motivi di merito.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Società ASD Città di Foligno 1928 Srl e, per l'effetto conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Gennari Mattia in € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

14) RECLAMO N° 91 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CIOLLI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con atto del 28 novembre 2016, la Asti Calcio FC Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND del 16 novembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Andrea Ciolli del complessivo importo di euro 7.100,00 dallo stesso richiesto a titolo di saldo della somma dovuta in forza dell'accordo economico del 1° agosto 2014 che prevede un importo lordo di euro 20.000,00 per la stagione sportiva 2014/2015 e tenuto conto dell'acconto percepito di euro 12.900,00.

La reclamante Società eccepisce che il netto annuo dovuto al calciatore Ciolli sarebbe di € 17.000,00 da questa base di partenza sottrae poi gli acconti percepiti dal calciatore per € 13.200,00 (di cui produce quietanze liberatorie) risultando dunque ancora da corrispondere la somma (netta) di € 3.800,00 e non già quella stabilita dalla CAE.

Il calciatore Ciolli, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo: a) la tardività del reclamo in quanto proposto oltre i sette giorni di cui all'art. 30, comma 33 del CGS; b) l'inammissibilità della produzione documentale di controparte avvenuta tardivamente solo nel presente giudizio d'appello e non innanzi alla CAE, dove la Asti Calcio FC Srl nulla ha controdedotto; c) l'infondatezza nel merito delle deduzione avversarie circa i calcoli dell'importo netto dovuto dal calciatore, dovendosi in verità liquidare in sede di giustizia sportiva gli importi al lordo delle (eventuali) ritenute previdenziali, come da precedenti pronunce di questo Tribunale.

Il tutto con condanna di controparte alle spese di lite.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 16 febbraio 2017.

Il reclamo della Asti Calcio FC Srl deve innanzitutto considerarsi ammissibile in quanto tempestivo; la decisione della CAE è stata infatti comunicata alla reclamante mediante raccomandata postale ricevuta il 23 novembre 2016; il reclamo è stato poi spedito con PEC del 29 novembre 2016, dunque tempestivamente.

Nel merito il reclamo deve rigettarsi.

Quanto al riconoscimento da parte della CAE dell'importo lordo dovuto al calciatore, la decisione risulta corretta; questo Tribunale ha infatti già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017).

In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l'accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l'altro, l'obbligo di versamento della ritenuta fiscale all'Erario da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l'obbligazione fiscale afferente all'importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

Quanto poi agli acconti ricevuti dal Ciolli, che secondo la reclamante sarebbero maggiori (di soli € 300) rispetto a quelli riconosciuti dallo stesso calciatore, non può non riconoscersi l'inammissibilità della documentazione prodotta dalla Asti Calcio FC Srl per la prima volta in sede di gravame; la decisione della CAE, assunta sulla base della documentazione prodotta dal calciatore Ciolli, è dunque corretta anche sotto questo profilo.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società Asti Calcio Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Ciolli Andrea in €300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

15) RECLAMO N°. 92 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LO BOSCO LORETO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con atto del 28 novembre 2016, la Asti Calcio FC Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND del 16 novembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Loreto Lo Bosco del complessivo importo di euro 12.000,00 dallo stesso richiesto a titolo di saldo della somma dovuta in forza dell'accordo economico del 1° agosto 2014 che prevede un importo lordo di euro 25.822,00 per la stagione sportiva 2014/2015 e tenuto conto dell'acconto percepito di euro 13.822,00.

La reclamante Società eccepisce che il netto annuo dovuto al calciatore Lo Bosco sarebbe di € 21.406,40 da questa base di partenza sottrae poi gli acconti percepiti dal calciatore per € 18.500,00 (di cui produce quietanze liberatorie) risultando dunque ancora da corrispondere la somma (netta) di € 2.906,40 e non già quella stabilita dalla CAE.

Il calciatore Lo Bosco, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo: a) la tardività del reclamo in quanto proposto oltre i sette giorni di cui all'art. 30, comma 33, del CGS; b) l'inammissibilità della produzione documentale di controparte avvenuta

tardivamente solo nel presente giudizio d'appello e non innanzi alla CAE, dove la Asti Calcio FC Srl nulla ha controdedotto; c) l'infondatezza nel merito delle deduzione avversarie circa i calcoli dell'importo netto dovuto dal calciatore, dovendosi in verità liquidare in sede di giustizia sportiva gli importi al lordo delle (eventuali) ritenute previdenziali, come da precedenti pronunce di questo Tribunale.

Il tutto con condanna di controparte alle spese di lite.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 16 febbraio 2017.

Il reclamo della Asti Calcio FC Srl deve innanzitutto considerarsi ammissibile in quanto tempestivo; la decisione della CAE è stata infatti comunicata alla reclamante mediante raccomandata postale ricevuta il 23 novembre 2016; il reclamo è stato poi spedito con PEC del 29 novembre 2016, dunque tempestivamente.

Nel merito il reclamo deve rigettarsi.

Quanto al riconoscimento da parte della CAE dell'importo lordo dovuto al calciatore, la decisione risulta corretta; questo Tribunale ha infatti già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017).

In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l'accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l'altro, l'obbligo di versamento della ritenuta fiscale all'Erario da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l'obbligazione fiscale afferente all'importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

Quanto poi agli acconti ricevuti dal Lo Bosco, che secondo la reclamante sarebbero maggiori di quelli riconosciuti dallo stesso calciatore, non può non riconoscersi l'inammissibilità della documentazione prodotta dalla Asti Calcio FC Srl per la prima volta in sede di gravame; la decisione della CAE, assunta sulla base della documentazione prodotta dal calciatore Lo Bosco, è dunque corretta anche sotto questo profilo.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società Asti Calcio Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Lo Bosco Loreto in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

16) RECLAMO N° 93 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MANGIAROTTI CHRISTIAN, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con atto del 28 novembre 2016, la Asti Calcio FC Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND del 16 novembre 2016,

con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Christian Mangiarotti del complessivo importo di euro 7.293,81 dallo stesso richiesto a titolo di saldo della somma dovuta in forza dell'accordo economico del 5 dicembre 2014 che prevede un importo lordo di euro 10.793,81 per la stagione sportiva 2014/2015 e tenuto conto dell'acconto percepito di euro 3.500,00.

La reclamante Società eccepisce che il netto annuo dovuto al calciatore Mangiarotti sarebbe di € 10.000,00 da questa base di partenza sottrae poi gli acconti percepiti dal calciatore per € 4.000,00 (di cui produce quietanze liberatorie) risultando dunque ancora da corrispondere la somma (netta) di € 6.000,00 e non già quella stabilita dalla CAE.

Il calciatore Mangiarotti, ritualmente notiziato del reclamo, non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 16 febbraio 2017.

Nel merito il reclamo deve rigettarsi.

Quanto al riconoscimento da parte della CAE dell'importo lordo dovuto al calciatore, la decisione risulta corretta; questo Tribunale ha infatti già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017).

In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l'accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l'altro, l'obbligo di versamento della ritenuta fiscale all'Erario da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l'obbligazione fiscale afferente all'importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

Quanto poi agli acconti ricevuti dal Mangiarotti, che secondo la reclamante sarebbero maggiori (di soli € 500,00) rispetto a quelli riconosciuti dallo stesso calciatore, non può non riconoscersi l'inammissibilità della documentazione prodotta dalla Asti Calcio FC Srl per la prima volta in sede di gravame; la decisione della CAE, assunta sulla base della documentazione prodotta dal calciatore Mangiarotti, è dunque corretta anche sotto questo profilo.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società Asti Calcio Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Ordina incamerarsi la tassa.

17) RECLAMO N° 98 DELLA SOCIETÀ AC REGGIANA 1919 SPA CONTRO LA SOCIETÀ ASD PELUSO ACADEMY AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 391 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZUNNO MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 24 NOVEMBRE 2016.

Con reclamo notificato in data 07.12.2016, la Società Associazione Calcio Reggiana 1919 Spa ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 4/E del 24.11.2016, con la quale essa reclamante è stata

condannata al pagamento, in favore della ASD Peluso Academy, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per il calciatore Marco Zunno.

La Società Associazione Calcio Reggiana 1919 Spa, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito l'intervenuto accordo tra le parti circa il premio di preparazione in questione, regolarmente formalizzato in una lettera liberatoria vistata dal comitato competente e trasmessa alla Commissione Premi con PEC in data 11.08.2016, unitamente alla rinuncia al ricorso da parte della ASD Peluso Academy.

La Società resistente inoltrava le controdeduzioni nelle quali, pur dando atto dell'avvenuta sottoscrizione della lettera liberatoria prodotta dalla controparte, rilevava come – successivamente – le parti non avrebbero trovato l'accordo sul pagamento del premio e che, di conseguenza, la stessa ASD Peluso Academy aveva trasmesso alla Commissione Premi la nota via fax del 21.11.2016 con la quale veniva richiesto all'organo di prime cure di procedere con la trattazione del ricorso.

La vertenza veniva decisa nella riunione del 31 gennaio 2017.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

La Società Associazione Calcio Reggiana 1919 Spa ha infatti dimostrato, anche mediante produzione documentale non contestata dalla controparte, che era intervenuto – nella pendenza del giudizio di primo grado – l'accordo tra le parti circa il premio di preparazione dello Zunno e che tale accordo era stato formalizzato in una lettera liberatoria vidimata dal comitato competente, conformemente a quanto previsto dalle norme federali.

All'esito della produzione in atti della liberatoria in questione, la Commissione Premi avrebbe dovuto prendere atto dell'accordo e dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Per questo motivo, la decisione di primo grado deve essere annullata.

Nessun rilievo può, del resto, attribuirsi all'ulteriore, successivo documento trasmesso dalla ASD Peluso Academy alla Commissione Premi via fax in data 21.11.2016, con la quale veniva richiesto all'organo di prime cure di procedere con la trattazione del ricorso. Infatti, secondo i principi generali del diritto, la rinuncia ad un'azione (e ad un diritto ad essa sottostante) non è suscettibile di revoca.

Tanto premesso, si precisa che – con la riforma della sentenza impugnata – viene revocata altresì la penale disposta in favore della Federazione, in quanto l'accordo è intervenuto nelle more del giudizio, circostanza da cui sarebbe dovuta dipendere, come detto, la cessazione della materia del contendere.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società AC Reggiana 1919 Spa, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

18) RECLAMO N°. 105 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MONTANARI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 172 DEL 7 DICEMBRE 2016.

Con atto 14 dicembre 2016, l'ASD Città di Foligno 1928 Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 7 dicembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Andrea

Montanari, del complessivo importo di euro 13.200,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

L'ASD Città di Foligno 1928 Srl, chiede che la impugnata decisione venga annullata per la occorsa violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, così come previsto dall'art. 38, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva.

Assume la reclamante Società, che intervenuta all'udienza di trattazione del ricorso innanzi alla CAE, per essere stata avvisata a mezzo pec, apprendeva in quella sede che il calciatore aveva inviato il ricorso a mezzo raccomandata presso gli uffici della Società in via dei Mille 37, Foligno, anziché presso la sede societaria sita in via Santo Pietro 137, Foligno.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato controdeduzioni deducendo l'assoluta infondatezza e temerarietà dell'appello per la piena regolarità della notifica del ricorso innanzi alla CAE, ed ha chiesto oltre al rigetto dell'appello, la condanna della reclamante Società per lite temeraria.

Alla riunione del 16 febbraio 2017 il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo deve essere rigettato.

Allo stato degli atti, emerge che innanzi alla Commissione Accordi Economici non si è verificata alcuna violazione del contraddittorio o del diritto di difesa della ASD Città di Foligno 1928 Srl.

Il ricorso del calciatore, infatti, risulta indirizzato in Foligno, via dei Mille 37 ove la relativa raccomandata è tornata al mittente per compiuta giacenza e non perché il destinatario non è stato ivi reperito.

Detto indirizzo poi, è quello comunicato per la corrispondenza alla FIGC dalla stessa Società come risulta dalla anagrafica federale.

Il medesimo indirizzo di Foligno, via dei Mille 37, viene anche indicato come ubicazione degli uffici della Società ove la stessa elegge domicilio, nella epigrafe del reclamo indirizzato a questo Tribunale.

Ritenuta rituale la notifica del ricorso inoltrato dal calciatore assume ulteriore significativo rilievo, anche in ordine alla dedotta temerarietà dell'appello, la circostanza che la Società, pur intervenuta all'udienza innanzi alla CAE, nulla abbia dedotto – neanche in questa sede – in ordine ai motivi di merito per i quali la pretesa del calciatore non sarebbe fondata.

A ciò si aggiunga – anche se con semplice valore di contorno - che il calciatore con le proprie controdeduzioni ha depositato documentazione anagrafica che attesta che l'indirizzo di Foligno, via Santo Padre 137, indicato dalla Società come sua sede, non esiste.

Tanto considerato il reclamo deve essere rigettato e merita altresì accoglimento la richiesta di condanna della Società reclamante per lite temeraria: i suddetti rilievi ben noti alla Società concludono la consapevolezza della stessa in ordine alla scarsa attendibilità dei motivi di appello qui proposti.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Città di Foligno 1928 Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida in favore del calciatore Montanari Andrea l'importo complessivo di € 900,00 (Euro novecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, di cui € 400,00 (Euro quattrocento/00) a titolo di refusione di spese di lite ed € 500,00 (Euro cinquecento/00) a titolo di lite temeraria ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS, ponendo entrambe le somme a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti

Pubblicato in Roma il 7 marzo 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio